

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 7-2350

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS - Collegio dei Fondatori del 31.3.2026 - Indirizzi al rappresentante regionale.



Seduta N° 149

Adunanza 16 MARZO 2026

Il giorno 16 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI

DGR 7-2350/2026/XII

OGGETTO:

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS – Collegio dei Fondatori del 31.3.2026 - Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

la l.r. n. 6/1977 prevede, all'art. 1, comma 1, che la Regione può “per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello Statuto:

a)[...];

b)[...];

c) aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati”;

con D.G.R. n. 24-5100 del 15.01.2007, la Regione Piemonte ha aderito, in veste di Fondatore Istituzionale, alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS, che opera per formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, contribuendo alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile, attraverso la messa in opera di progetti culturali organici, con particolare riguardo al teatro, approvandone contestualmente il relativo Statuto;

è stata approvata una complessiva revisione dello Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS con provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 32-6951 del 23.12.2013 e, da ultimo, con D.G.R. n. 14-4164 del 7.11.2016, revisione successivamente approvata dal Collegio dei Fondatori della Fondazione medesima in data 11.11.2016;

con determinazione dirigenziale n. 192 del 26.7.2017, il competente Settore regionale “Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici” ha autorizzato l'iscrizione, nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, delle modifiche statutarie apportate.

Preso atto della convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS, di cui la Regione Piemonte è Fondatore Istituzionale unitamente al Comune di Torino, che si terrà il 31.3.2026, che prevede, tra i vari punti all'ordine del giorno, l'approvazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. h) dello Statuto, delle modifiche statutarie da adottare in adesione al disposto dell'art. 101, comma 8 del D. Lgs. 117/2017.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dal Settore "Promozione delle Attività Culturali" della Direzione regionale "Cultura, Turismo, Sport e Commercio", risulta che:

- il D. Lgs. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", alla sezione II (artt. da 10 a 29), ha istituito la figura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), annoverando anche le fondazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano:

- "a) lo svolgimento di attività nel settore [...] della promozione della cultura e dell'arte;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione [...];
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, [...];
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo [...];
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"";

- con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte del 20.2.2006, è stata notificata alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani l'avvenuta iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, con decorrenza dal 17.2.2006;

- con il D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", al fine di provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo Settore, è stato adottato il Codice del Terzo Settore; come esplicitato dall'art. 1, comma 1, della legge delega n. 106/2016, la disciplina introdotta dal Codice ha riguardo al "complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi", ivi inclusi, pertanto, anche gli enti qualificati come ONLUS di cui al D. Lgs. 460/1997;

- l'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017, ha abrogato, tra le altre, l'intera disciplina normativa delle ONLUS, contenuta nella citata sezione II del D. Lgs. 460/1997, disponendo, agli artt. 45 e 46, per gli enti in possesso della qualifica abrogata di ONLUS, l'iscrizione all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con l'assunzione di una delle seguenti qualificazioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d)

Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore;

- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore, non sono enti del Terzo settore, e pertanto non sono iscritti nel RUNTS, *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”*;

- la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS rientra nei casi di esclusione definiti dal sopracitato art. 4, comma 2, in quanto ente sottoposto a direzione, coordinamento e controllo da parte di amministrazioni pubbliche: i Fondatori Istituzionali Regione Piemonte e Comune di Torino, infatti, detengono, allo stato attuale, la totalità dei voti all'interno del Collegio dei Fondatori, esercitando i relativi poteri di indirizzo e di controllo, mediante la definizione delle linee generali di attività, l'approvazione dei bilanci, dei regolamenti e delle modifiche statutarie e la nomina, in sede di Collegio dei Fondatori, dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Revisore Legale dei Conti;

- alla luce di ciò, la Fondazione, a seguito della perdita della qualifica di ONLUS, non deve iscriversi al RUNTS ai sensi del citato art. 4, comma 2 e non deve dunque assumere una delle forme sopra descritte, continuando, invece, ad essere soggetta alla disciplina vigente per le Fondazioni e Associazioni iscritte all'interno del Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Piemonte;

- ai sensi dell'art. 101, comma 8, del D. Lgs. 117/2017, come integrato dalla l. n. 104/2024, la perdita della qualifica di ONLUS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche nel caso di ONLUS *“[...] che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività [...]”*;

- occorre, pertanto, procedere alla modifica dello Statuto della Fondazione per adempiere a quanto disposto dal citato art. 101, comma 8, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte di amministrazioni pubbliche, recependo il venir meno della qualifica di ONLUS, prevedendo lo svolgimento, con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 5 del Codice, nonché precisando la stabile destinazione dei beni allo svolgimento delle suddette attività;

- in base all'art. 13, comma 4, lett. h), dello Statuto del succitato Ente, compete, tra l'altro, al Collegio dei Fondatori deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 20.2.2026, ha approvato lo schema di modifiche statutarie, da proporre al Collegio dei Fondatori ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. h), dello Statuto;

- con nota prot. 3967/2026 del 4.3.2026, pertanto la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS

ha trasmesso ai Fondatori istituzionali Regione Piemonte e Comune di Torino il testo definitivo degli adeguamenti statutari proposti, da adottare in aderenza alle prescrizioni sopra descritte, come approvati dal Consiglio di Amministrazione nella sopra citata seduta del 20.2.2026;

- in particolare, le modifiche dello Statuto proposte, come evidenziate nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A) costituito da due colonne di cui la prima riportante testo vigente e la seconda riportante testo nuovo con modifiche apportate in evidenza, sono le seguenti:

- art. 1 (Costituzione-sede-delegazioni): viene eliminata la denominazione di ONLUS, abrogata ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e viene precisato, al comma 3, che la Fondazione "non può distribuire utili e destina stabilmente i beni allo svolgimento delle attività statutarie", come richiesto dall'art. 101, comma 8, del medesimo decreto. Viene, altresì, eliminato il riferimento alle delegazioni, in quanto non presenti;

- art. 2 (Scopi): in ossequio alle disposizioni dell'art. 101, comma 8, del Codice del Terzo Settore, viene esplicitato, mediante la riformulazione dei commi 1 e 2, che la Fondazione "svolge, con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, attività di interesse generale di carattere artistico, culturale, formativo, educativo e sociale e, in particolare, persegue i seguenti scopi: [...]";

- art. 6 (Esercizio finanziario): vengono espunti, al comma 5, i riferimenti alla previgente disciplina delle ONLUS, in materia di divieto di distribuzione di utili e avanzi di amministrazione;

- art. 20 (Scioglimento): vengono espunti, al comma 2, i riferimenti alla previgente disciplina delle ONLUS, in materia di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

- le modifiche sopra delineate, più dettagliatamente riportate nel testo di cui all'Allegato A), risultano conformi al disposto del D. Lgs. 117/2017 ed esaustive rispetto alle prescrizioni in esse contenute;

- pertanto, possono essere approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS di cui all'Allegato A) al presente provvedimento, e il conseguente nuovo Statuto, ai sensi del disposto del D. Lgs. 117/2017.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esposte, si ritiene pertanto di dare indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS, convocata per il 31.3.2026 di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, delle modifiche allo Statuto della Fondazione, in coerenza con il D. Lgs. 117/2017, con il conseguente nuovo Statuto, di cui all' allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in virtù della portata generale e astratta delle disposizioni statutarie oggetto di approvazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di dare indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS, convocata per il 31.3.2026, di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, delle modifiche allo Statuto della Fondazione, in coerenza con il D. Lgs. 117/2017, con il conseguente nuovo Statuto, di cui all' allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. n. 22/2010.

Allegato

ALLEGATO A

Statuto in vigore	Modifiche statutarie proposte di adeguamento normativo
Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni 1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266. 2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TRG ONLUS". 3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 5. Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte.	Articolo 1 Costituzione e sede delegazioni 1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266. 2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TRG ONLUS". 3. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e destina stabilmente i beni allo svolgimento delle attività statutarie. 4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 4. Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte.

Articolo 2 Scopi	Articolo 2 Scopi
1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi: a) contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili; b) produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed all'integrazione delle arti sceniche; c) valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi; d) dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici, socio-culturali, artistici e tecnici;	1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolge, con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, attività di interesse generale di carattere artistico, culturale, formativo, educativo e sociale e, in particolare, persegue i seguenti scopi: 2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi: a) contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili; b) produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed all'integrazione delle arti sceniche; c) valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi; d) dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici, socio-culturali, artistici e tecnici; e) concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via

e) concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta interessate; f) ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere, anche itineranti nell'ambito nazionale ed internazionale, in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni - in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità - con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei. 3. Per svolgere le attività suddette, la Fondazione potrà gestire, in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle attività coerenti con i propri fini istituzionali.	temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta interessate; f) ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere, anche itineranti nell'ambito nazionale ed internazionale, in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni – in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità – con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei. 3. Per svolgere le attività suddette, la Fondazione potrà gestire, in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle attività coerenti con i propri fini istituzionali.
--	--

Articolo 3 Attività direttamente connesse	Articolo 3 Attività direttamente connesse
1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice; d) istituire premi, borse di studio; e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli	1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice; d) istituire premi, borse di studio; e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli

della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/ o ricreativi; g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; k) svolgere, direttamente ed indirettamente, attività di accoglienza supporto al pubblico, sia in teatro che negli altri luoghi dove si svolge la propria attività, anche a carattere commerciale, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di caffetteria, ristorazione, merchandising, organizzazione di feste ed eventi, promozioni pubblicitarie di prodotti, etc.; l) concedere in uso e/o locazione gli spazi dei beni immobili in disponibilità a qualunque titolo della Fondazione.	della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi; g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; k) svolgere, direttamente ed indirettamente, attività di accoglienza e supporto al pubblico, sia in teatro che negli altri luoghi dove si svolge la propria attività, anche a carattere commerciale, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di caffetteria, ristorazione, merchandising, organizzazione di feste ed eventi, promozioni pubblicitarie di prodotti, etc.; l) concedere in uso e/o locazione gli spazi dei beni immobili in disponibilità a qualunque titolo della Fondazione.
Considerata la natura strumentale e non prevalente delle suddette attività, gli eventuali proventi da esse derivanti sono destinati al perseguimento delle finalità statutarie.	2. Considerata la natura strumentale e non prevalente delle suddette attività, gli eventuali proventi da esse derivanti sono destinati al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4 Patrimonio Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Istituzionali o dai Partecipanti; b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; c) dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Piemonte, da enti territoriali o da altri enti pubblici.	Articolo 4 Patrimonio 1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Istituzionali o dai Partecipanti; b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; c) dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Piemonte, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5 Fondo di Gestione	Articolo 5 Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, la enti territoriali o da altri enti pubblici; d) dai contributi concessi da Fondatori Promotori, Fondatori Istituzionali e Partecipanti; e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate nel funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; c) da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; d) dai contributi concessi da Fondatori Promotori, Fondatori Istituzionali e Partecipanti; e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate nel funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 Esercizio finanziario	Articolo 6 Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 15 dicembre il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di previsione dell'esercizio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.	2. Entro il 15 dicembre il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.	3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento perseguano finalità analoghe alle proprie.	5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento perseguano finalità analoghe alle proprie.

Articolo 7 Componenti della Fondazione I componenti della Fondazione si dividono in: a) Fondatori Promotori b) Fondatori Istituzionali c) Partecipanti.	Articolo 7 Componenti della Fondazione I componenti della Fondazione si dividono in: a) Fondatori Istituzionali b) Partecipanti. c) Fondatori Promotori
Articolo 8 Fondatori Promotori 1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge. 2. I Fondatori Promotori possono designare persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza del Collegio dei Fondatori.	Articolo 8 Fondatori Promotori Sono stati Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge. 2. I Fondatori Promotori possono designare persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza del Collegio dei Fondatori.
Articolo 9 Fondatori Istituzionali Sono Fondatori Istituzionali la Città di Torino e la Regione Piemonte, le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.	Articolo 9 Fondatori Istituzionali Sono Fondatori Istituzionali la Città di Torino e la Regione Piemonte, le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

Articolo 10 Partecipanti	Articolo 10 Partecipanti
1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori. 2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. 3. La qualifica di Partecipante dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. 4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento. 5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.	1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori. 2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. 3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. 4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento. 5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11 Esclusione e recesso	Articolo 11 Esclusione e recesso
1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. 2. Nel caso di enti e/ o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) trasformazione, fusione e scissione; b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; c) apertura di procedure di liquidazione; d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto ai sensi ed i Fondatori Istituzionali non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.	1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. 2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) trasformazione, fusione e scissione; b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; c) apertura di procedure di liquidazione; d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto ed i Fondatori Istituzionali non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12 Organi della Fondazione	Articolo 12 Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione: a) il Collegio dei Fondatori b) il Consiglio di Amministrazione c) la Consulta dei Partecipanti, ove istituita d) il Presidente della Fondazione e) il Revisore Legale dei Conti. 2. I componenti degli Organi, con eccezione del Revisore Legale dei Conti, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. 3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. 4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.	1. Sono organi della Fondazione: a) il Collegio dei Fondatori b) il Consiglio di Amministrazione c) la Consulta dei Partecipanti, ove istituita d) il Presidente della Fondazione e) il Revisore Legale dei Conti. 2. I componenti degli Organi, con eccezione del Revisore Legale dei Conti, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. 3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. 4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.

Articolo 13 Il Collegio dei Fondatori	Articolo 13 Il Collegio dei Fondatori
1. Il Collegio dei Fondatori è costituito da: a) il Presidente della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto; b) un rappresentante designato dai Fondatori Promotori; c) i legali rappresentanti dei Fondatori Istituzionali o loro delegati. Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. I componenti del Consiglio dei Fondatori, nominati dai Fondatori Promotori e della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. 3. Il componente del Consiglio dei Fondatori nominato dai Fondatori Promotori o dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica, i Fondatori Promotori e la Consulta dei Partecipanti, ove costituita, procedono alla nomina in corso di mandato di altro rappresentante, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato medesimo. 4. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:	1. Il Collegio dei Fondatori è costituito da: a) il Presidente della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto; b) un rappresentante designato dai Fondatori Promotori; c) i legali rappresentanti dei Fondatori Istituzionali o loro delegati. 2. Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. I componenti del Collegio dei Fondatori, nominati dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. 4. Il componente del Collegio dei Fondatori nominato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica, la Consulta dei Partecipanti, ove costituita, procede alla nomina in corso di mandato di altro rappresentante, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato medesimo. 5. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui gli articoli 2 e 3 del presente Statuto; b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; c) approvare i regolamenti della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione; d) nominare, su proposta dei Fondatori Istituzionali Città di Torino e Regione Piemonte, il componente esperto del Consiglio di Amministrazione, che assume la carica di Presidente della Fondazione; e) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 15, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dal presente Statuto; f) nominare il Revisore Legale dei Conti; g) deliberare l'accettazione dei Partecipanti; h) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.	a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; c) approvare i regolamenti della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione; d) nominare, su proposta dei Fondatori Istituzionali Città di Torino e Regione Piemonte, il componente esperto del Consiglio di Amministrazione, che assume la carica di Presidente della Fondazione; e) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 15, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dal presente Statuto; f) nominare il Revisore Legale dei Conti; g) deliberare l'accettazione dei Partecipanti; h) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.
5. Il Collegio dei Fondatori è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di tre giorni.	6. Il Collegio dei Fondatori è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

6. Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	7. Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e l'accettazione di Fondatori Promotori e Partecipanti sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti.	8. Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e l'accettazione di Partecipanti sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti.
8. La deliberazione relativa allo svolgimento della Fondazione è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.	9. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata.	10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.	11. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 14 Presidente della Fondazione	Articolo 14 Presidente della Fondazione
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative. 3. In particolare, spetta al Presidente: • predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; • adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento; • curare il buon andamento complessivo della Fondazione. 4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal Consigliere più anziano.	1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative. 3. In particolare, spetta al Presidente: - predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; - adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento; - curare il buon andamento complessivo della Fondazione. 4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal Consigliere più anziano.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione	Articolo 15 Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio dei Fondatori, che ne determina anche il numero. 2. I componenti del Consiglio sono così designati: a) n.1 componente esperto nominato dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 13, che assume la carica di Presidente della Fondazione; b) n.1 componente designato dalla Città di Torino; c) n.1 componente designato dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale; d) n.1 componente designato dai Fondatori Promotori; e) n.1 componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita. La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120. 3. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta. 4. Ad eccezione del Presidente, il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Collegio dei Fondatori, che ne determina anche il numero. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati: a) n. 1 componente esperto nominato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 13, che assume la carica di Presidente della Fondazione; b) n. 1 componente designato dalla Città di Torino; c) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale; d) n.1 componente designato dai Fondatori Promotori; e) n. 1 componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita. 3. La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. 4. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta. 5. Ad eccezione del Presidente, il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione. 6. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi

suoi componenti, tra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.	componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.
6. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori. In particolare compete al Consiglio di Amministrazione: a) predisporre il piano strategico triennale ed approvare il programma artistico annuale predisposto dal Direttore Artistico, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori; b) predisporre i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione; c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori; d) nominare, con votazione a maggioranza assoluta, il Direttore Artistico, acquisito il parere del Collegio dei Fondatori; e) istituire Comitati di progetto; f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; g) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie; h) proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione; i) individuare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, definendone le funzioni, i compiti, le responsabilità, la relativa dotazione organica ed i limiti della capacità di spesa.	7. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori. In particolare compete al Consiglio di Amministrazione: a) predisporre il piano strategico triennale ed approvare il programma artistico annuale predisposto dal Direttore Artistico, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori; b) predisporre i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione; c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori; d) nominare, con votazione a maggioranza assoluta, il Direttore Artistico, acquisito il parere del Collegio dei Fondatori; e) istituire Comitati di progetto; f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; g) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie; h) proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione; i) individuare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, definendone le funzioni, i compiti, le responsabilità, la relativa dotazione organica ed i limiti della capacità di spesa.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di ventiquattro ore.	8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di ventiquattro ore.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	9. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Collegio dei Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.	10. Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Collegio dei Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
10. Qualora uno o più degli Enti designati non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 120 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori provvede alle relative nomine.	11. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 120 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori provvede alle relative nomine.

Art. 16 Consulta dei Partecipanti	Art. 16 Consulta dei Partecipanti
1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o unità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata. 2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante di diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo. 3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti. 4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe. 5. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Consiglio dei Fondatori. 6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.	1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata. 2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante il diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo. 3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti. 4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe. 5. Ciascun Partecipante ha diritto a un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Collegio dei Fondatori. 6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione precisa per ogni riunione il numero di voti spettante a ciascun Partecipante.	7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione precisa per ogni riunione il numero di voti spettante a ciascun Partecipante.
8. La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.	8. La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro Consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.
9. La Consulta dei Partecipanti esprime pareri e formula proposte per l'attività della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi; la Consulta designa a maggioranza assoluta dei suoi membri un componente del Consiglio dei Fondatori ed uno del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 15 del presente Statuto.	9. La Consulta dei Partecipanti esprime pareri e formula proposte per l'attività della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi; la Consulta designa a maggioranza assoluta dei suoi membri un componente del Collegio dei Fondatori ed uno del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 15 del presente Statuto.

Art.17 Direttore Artistico	Art. 17 Direttore Artistico
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Artistico, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. L'incarico di Direttore Artistico può essere rinnovato una sola volta. Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Consiglio dei Fondatori e sulla base delle indicazioni e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato. 3. In tale ambito il Direttore Artistico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, individua le iniziative culturali, artistiche ed i progetti formativi e speciali utili alla migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali. 4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale, con particolari competenze nelle attività statutarie della Fondazione. Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dello Stato nel campo del teatro. 5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà procedure di selezione ad evidenza pubblica.	1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Artistico, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. L'incarico di Direttore Artistico può essere rinnovato una sola volta. Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Collegio dei Fondatori e sulla base delle indicazioni e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato. 3. In tale ambito il Direttore Artistico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, individua le iniziative culturali, artistiche ed i progetti formativi e speciali utili alla migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali. 4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale, con particolare competenza nelle attività statutarie della Fondazione. Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro. 5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Art.18 Revisore Legale dei Conti 1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo le relazioni di competenza, ed effettua verifiche di cassa. 2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Revisore informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti e fatto di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possono costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione. 4. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.	Art. 18 Revisore Legale dei Conti 1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo le relazioni di competenza, ed effettua verifiche di cassa. 2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Revisore informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione. 4. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Art.19 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.	Art. 19 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 20 Scioglimento 1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore. 2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Collegio dei Fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità statutarie analoghe alle proprie, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.	Art. 20 Scioglimento 1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore. 2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, che perseguono analoghi fini ed operano nel campo artistico e culturale, individuati dal Consiglio di Amministrazione. con delibera del medesimo Collegio dei Fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità statutarie analoghe alle proprie, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Art. 21 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.	Art. 21 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.